CITTÀ
DI ANDRIA

Num. Ord. Del Giorno

Li

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto:

OGGETTO: Parere urbanistico, ai sensi dell'art. 42 co. 2 lett. b) del D. Lgs. 267/2000, sulla localizzazione della nuova attività di gestione dei rifiuti inerti speciali non pericolosi - R5, R12, R13, di cui all'allegato C alla parte IV del D.Lgs 152/2006 con potenzialità massima di trattamento di 320 t/giorno da ubicare in agro di Andria al foglio di mappa 2 – p.lle 71-72-157-158-160.
Procedura di Variante allo Strumento Urbanistico Generale del Comune di Andria nell'ambito del procedimento dell'Autorizzazione unica, ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii.

DITTA : "ECO INERTI ACQUAVIVA s.r.l.".

Fogli aggiunti n. _____

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
ing. Felice PISCITELLI

L'ASSESSORE ALL'URBANISTICA
arch. Rosangela LAERA

SETTORE AFFARI GENERALI ed ISTITUZIONALI

- La proposta è pervenuta il _____
- Alla proposta sono allegati i seguenti documenti:
- La presente proposte viene trasmessa alla _____ commissione Consiliare Permanente il _____, ai sensi del Vigente Regolamento
- La_____ Commissione Consiliare Permaente il _____ ha espresso aprere_____

La deliberazione diviene esecutiva

a) Decorso l'undicesimo giorno dalla sua pubblicazione il cui periodo va dal _____al _____
b) Immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.to L. vo 267/2000

1. Sulla proposta di cui innanzi è stata adottata la deliberazione di Consiglio Comunale n° _____in data_____ ore_____

☐ Consiglio Comunale
☐ Giunta Comunale

2. Assenti:

IL SEGRETARIO GENERALE

CONSEGNA COPIE DELIBERE

All'ufficio _____ il_____ per ricevuta _____
All'ufficio_____ il _____ per ricevuta _____
All'ufficio_____ il _____ per ricevuta _____
All'ufficio _____ il_____ per ricevuta _____
All'ufficio _____ il_____ per ricevuta _____

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO

- **CHE** con Istanza di Autorizzazione Unica, ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/06, e ss.mm.ii la Ditta ECO INERTI ACQUAVIVA s.r.l. con sede a Andria alla via A. Poerio 46, P.I. 06805600720 ha presentato presso la Provincia BAT – Settore VIII - Ambiente, Rifiuti un progetto comportante attività di gestione dei rifiuti inerti speciali non pericolosi con potenzialità di 320 ton/giorno .

- **CHE** l'area è individuata al NCT nel Fg. 2 part. **71-72-157-158-160** avente una superficie catastale di mq 24.812,00;

- **CHE** con nota n°23166-17 del 28/06/2017 acclarata al Ns. prot. 53412 del 28/06/2017, la Provincia BAT – Settore VIII - Ambiente, Rifiuti, ha convocato per il giorno 25/07/2017 la conferenza dei servizi ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/2006 tendente ad ottenere l'Autorizzazione Unica, per la realizzazione e la gestione di una attività recupero rifiuti inerti speciali non pericolosi - R5, R12, R13, di cui all'allegato C alla parte IV del D.Lgs 152/2006, con potenzialità massima di trattamento di 320 t/giorno da svolgere sull'area del territorio Comunale di Andria in c.da San Francesco;

- **CHE** nel verbale della Conferenza dei Servizi del 20/04/2017 **(Allegato 1)**, il Presidente della Conferenza di Servizi ha preso atto del parere espresso dal Servizio Pianificazione Strategica del Comune evidenziando la necessità di acquisire il provvedimento unico espresso dal Consiglio Comunale, organo competente ad esprimere pareri di natura urbanistica, trattandosi di impianto produttivo da realizzare in zona agricola E2) in variante allo strumento urbanistico vigente;

VISTA la documentazione tecnica dell'impianto, depositato dalla Ditta presso la Provincia BAT e consultabile sul sito **ftp://93.62.131.127**, così come successivamente integrata a seguito di richieste esplicite dei rappresentanti degli Enti partecipanti alla conferenza di servizio;

VISTO il parere tecnico urbanistico emesso dal Servizio Pianificazione Strategica del Comune in data 20/04/2017 prot. 34167 **(Allegato 2);**

VISTO il parere del Servizio Ambiente del Comune espresso in sede di conferenza di servizi del 22/06/2016 e riportato nel verbale del 20/06/2016 **(Allegato 3)**;

PRESO ATTO che l'intervento si configura quale attività produttiva industriale a realizzarsi in zona E2) e pertanto, non conforme alle previsioni urbanistiche del vigente PRG;

CONSIDERATO che:
• il Consiglio Comunale è l'organo competente ad esprimere con proprio atto deliberativo la posizione dell'Amministrazione Comunale sugli aspetti Urbanistici - Territoriali - in sede di Conferenza dei Servizi ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/2006;
• le norme tecniche del PRG all'art. 4.11 (valido per tutte le zone E) esplicitano che "*...Per quanto attiene il recupero di cave dismesse ed in generale di aree di degrado ambientale, questo dovrà essere realizzato ai fini della valorizzazione paesaggistica e del riutilizzo territoriale a scopo produttivo di tipo primario (E) o secondario (D5)";*
• l'intervento richiesto ricade in zona omogenea E2) e cioè in zone "*....destinate alla produzione agricola specializzata.....con particolari caratteri idrologici in cui sono presenti strutture di captazione della falda. In queste zone è fatto divieto assoluto di reperire aree per la realizzazione di cave, discariche e quant'altro possa nuocere all'equilibrio idrogeologico del territorio. Sono altresì vietate costruzioni per la trasformazione del prodotto agricolo tali da poter procurare inquinamento ambientale per via dei reflui prodotti.* (Art. 4.13 delle NTA);
• che le stesse norme del PRG per quanto attiene "*....**le attività speciali** quali depositi, discariche, stoccaggio di materiali ferrosi (autodemolizioni), attività militari **e quanto altro non direttamente connesso con l'attività agricola, con l'entrata del P.R.G.C. ogni attività esistente e futura deve essere autorizzata in conformità ai dettati delle presenti norme, del regolamento edilizio**, della tavole di P.R.G.C. e della legislazione statale e regionale vigente";*
• **l'attività richiesta non riguarda il recupero di una cava dismessa bensì una attività industriale di recupero di rifiuti inerti in una cava dismessa**, e che la conferenza di servizi, a norma dell'art. 208 comma 6 del D. Lgs 152/2006, è titolata ad effettuare le necessarie valutazioni di compatibilità dell'attività con il sito, anche dal punto di visto idrogeologico, così come prescritto all'art. 4.13 delle NTE del PRG, determinando, pertanto, i presupposti per la localizzazione dell'impianto in zona agricola e di conseguenza la variante allo strumento di pianificazione comunale;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 819 del 23/04/2015 con la quale è stato approvato l'Aggiornamento e Adeguamento del Piano di Gestione dei Rifiuti Speciali della Regione Puglia, laddove sono esplicitati i criteri generali per

la localizzazione degli impianti di gestione dei rifiuti speciali di cui alle istanze ex artt. 208, 211, 214 e 216 D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e del DPR 59/2013;

PRESO ATTO che:

- i criteri localizzativi disciplinati dalla Regione ed esplicitati nella anzidetta Delibera di Giunta Regionale n. 819 del 23/04/2015 consentono alle Provincie "*.....di individuare le aree non idonee alla localizzazione dei 113 impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti nonché delle aree potenzialmente idonee. Le Province, ai sensi dell'art.197 comma 1 lettera d)* del D. Lgs. 152/2006, *devono garantire la possibilità di localizzare gli impianti necessari a soddisfare il fabbisogno rilevato, pertanto, una volta recepite le indicazioni fornite dalla Regione e informati i Comuni, in coerenza alle previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP ove adottato), sono tenute ad individuare le zone non idonee alla localizzazione degli impianti per il recupero e lo smaltimento dei rifiuti e le zone potenzialmente idonee. Ai sensi dell'art.196 comma 3,* del D. Lgs. 152/2006 *"**le Regioni privilegiano la realizzazione di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti in aree industriali, compatibilmente con le caratteristiche delle aree medesime, incentivando le iniziative di autosmaltimento**. Tale disposizione non si applica alle discariche".*
- *".....In particolare, l'identificazione del sistema dei vincoli relativi alla localizzazione di nuovi impianti per lo smaltimento ed il recupero di rifiuti speciali pericolosi e non – pericolosi, fatte salve tutte le norme che disciplinano i requisiti tecnici e operativi degli impianti di gestione dei rifiuti (D.lgs 133/2005; 36/2003), è stata ispirata ai seguenti criteri:*

- 1) assicurare l'armonizzazione con la pianificazione per i rifiuti urbani ed il coordinamento con gli altri strumenti di pianificazione regionali previsti dalla normativa vigente, ove adottati (art. 199, comma 4, del Dlgs 152/2006 s.m.i.);

- 2) favorire la minimizzazione dell'impatto ambientale degli impianti e delle attività in considerazione dei vincoli ambientali, paesaggistici, naturalistici, antropologici e minimizzando i rischi per la salute umana e per l'ambiente;

*- 3) **prevedere che la localizzazione di tutti i nuovi impianti**, eccetto le discariche, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia urbanistica, avvenga in maniera privilegiata in aree industriali definite ai sensi del D.M. n. 1444/1968 come zone di tipo D, relative alle parti del territorio destinate a nuovi insediamenti per impianti industriali o ad essi assimilati (art. 196, comma 3, e 199, comma 3, lett. a), del Dlgs 152/06 s.m.i.) ovvero, **in relazione alla tipologia di impianto e di attività anche in aree non industriali purché le attività siano connesse/asservite alle altre attività produttive già esistenti (a titolo esemplificativo e non esaustivo deve essere ritenuta adeguata la localizzazione di impianti per il recupero degli inerti in aree ove sono in essere attività estrattive od anche attività di recupero di biogas in aree ove sono presenti attività agricole).....";***

- **la Regione Puglia**, con nota del Servizio Regionale Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifica del 03/10/2016 prot. 0009196 **(Allegato 4)**, **ha espresso un parere di interpretazione autentica della DGR 819/2015 per l'impianto di che trattasi**, evidenziando che *".....in merito agli impianti di compostaggio e trattamento dei rifiuti organici, **nonché agli impianti di recupero di rifiuti speciali non pericolosi tecnicamente connessi ad impianti produttivi (come ad esempio cave in coltivazione**, impianti di betonaggio, impianti per la produzione di conglomerati cementizi e manufatti in conglomerato cementizi), l'allegato a detta DGR **prevede che la destinazione urbanistica zona E) non rappresenti un livello escludente bensì penalizzante. Pertanto, con riguardo alle predette fattispecie, secondo il suddetto piano è possibile la realizzazione dell'impianto prevedendo particolari attenzioni nella progettazione/realizzazione dello stesso; l'ente competente al rilascio dell'autorizzazione valuterà il superamento delle eventuali criticità esistenti con le opportune e idonee misure di mitigazione e compensazione a tutela delle sensibilità ambientali rilevate";***
- La Carta Tecnica Regionale del 2006, aggiornamento del 2011, evidenzia che "***L'uso del suolo***" dell'area di che trattasi è riportata come "***area estrattiva***";

CONSIDERATO che:

- la conferenza di servizi, a cui partecipano "*.....i responsabili degli uffici regionali e competenti, i rappresentanti delle autorità d'ambito e degli enti locali sul cui territorio è realizzato l'impianto*", ivi compresa l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente e i rappresentanti della Provincia, *"....acquisisce e valuta tutti gli elementi relativi alla compatibilità del progetto con quanto previsto dall'articolo 177, comma 4, acquisisce ove previsto dalla normativa vigente, la valutazione di compatibilità ambientale e trasmette le proprie conclusioni con i relativi atti alla regione"*;
- il comune nell'ambito della conferenza di servizi, fatte le risultanze di esclusiva competenza della stessa conferenza e della Provincia relativamente agli aspetti idrogeologici, paesaggistici ambientali, è tenuto ad esprimere il proprio parere di competenza in merito agli aspetti localizzativi dell'intervento, parere necessario affinché il procedimento della conferenza di servizi si concluda con la autorizzazione dell'intervento e l'apposizione della variante allo strumento urbanistico comunale vigente;
- a norma dell'art. 42 co. 2 lett. b) del D.Lgs. 267/2000 il Consiglio Comunale "*.....ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali.....**piani** territoriali ed **urbanistici,** programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, eventuali deroghe ad essi, **pareri da rendere per dette materie**";*
- il sito su cui sorgerà l'impianto di smaltimento dei rifiuti speciali risulta (così come dichiarato dalla Ditta nella Relazione Tecnica di conformità agli Strumenti Urbanistici a pag. 3) **(Allegato 5)** "*.... fortemente antropizzato, in quanto su di esso insiste una cava di calcarenite dismessa, esistente sin dagli anni ottanta, cioè prima dell'approvazione del PRG del Comune di Andria"*, così come riscontrabile anche dall'ortofoto del 1996;
- in conformità alla Delibera di Giunta Regionale n. 819 del 23/04/2015, la localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti **possono essere ubicati anche in aree non industriali purché le attività siano connesse/asservite alle altre attività produttive già esistenti**;

Il Compilatore	Il Responsabile di Servizio	Il Responsabile di Settore

- il sito su cui sorgerà l'impianto è posto di fronte a una cava di calcarenite, coltivata dalla stessa ditta giusta determina di proroga n.394 del 29/10/2015 di autorizzazione della cava (determina n. 124/2009 del Servizio Ecologia Ufficio Attività Estrattive Regionale) ed è da questa separata dalla strada Provinciale n. 25 (ex S.P. n. 124);
- il Legale Rappresentante della ditta ha evidenziato a pag. 6 della "*Relazione Tecnica di conformità agli Strumenti Urbanistici*" (**Allegato 5**) che l'impianto oggetto di autorizzazione in quanto attività di " *... approntamento di prodotti aggregati riciclati....* " deve considerarsi "*.....a pieno titolo come attività tecnicamente connessa all'attività di cava. Quest'ultima non può essere considerata come estrazione fine a se stessa di materiali inerti ma deve intendersi complementare anche dalla fase di vendita senza della quale non si giustificherebbe l'attività estrattiva*";

CONSIDERATO, altresì, che:
- fatte salve le risultante della conferenza di servizi che autorizzerà l'impianto di che trattasi, ai sensi dell'art. 5 del D.M. 1444/68 il progetto dovrà prevedere una superficie da destinare a verde pubblico e parcheggi superiore al 10% dell'intera superficie del lotto;
- l'area si pone in zona agricola del territorio comunale, in cui non si prevede una fruizione della collettività di detti spazi pubblici, che comporterebbero di contro un onere di gestione e manutenzione a carico dell'Amministrazione, si ravvisa la condizione di delegare la Ditta per la gestione e manutenzione delle aree che saranno attrezzate a verde e a parcheggi secondo una convenzione che sarà stipulata tra Ditta e Comune prima dell'inizio dei lavori;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 819 del 23/04/2015;

Vista la nota del Servizio Regionale Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifica del 03/10/2016 prot. 0009196.

Visto il D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;

Visto Il D.M. n. 1444/1968;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000.

Visto il parere positivo, in linea tecnica, espresso dal ing. Felice PISCITELLI, Dirigente ad interim del Settore 2 - Servizio Ufficio di Piano e Pianificazione Strategica, ai sensi del primo comma dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto che non si rende necessario acquisire il parere in linea contabile ai sensi del primo comma dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, poiché non è previsto alcun impegno di spesa o diminuzione di entrata;

Visto il parere _____-espresso dalla V commissione Consiliare Permanente nella seduta del _____-

DELIBERA

Per le motivazioni indicate in premessa :

1. **DI ESPRIMERE parere favorevole**, per quanto di competenza dell'Ente, **alla localizzazione della nuova attività di realizzazione e gestione dei rifiuti inerti speciali non pericolosi - R5, R12, R13,** di cui all'allegato C alla parte IV del D.Lgs 152/2006, con potenzialità massima di trattamento di 320 t/giorno da ubicare in agro di Andria al **foglio di mappa 2 – p.lle 71-72-157-158-160**, da rilasciarsi in sede della prossima conferenza dei Servizi indetta dalla Provincia BAT, necessaria ai fini del rilascio dell'**autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/2006 (Allegato 6_ Tav.1/int.** - *STRALCIO DI PRG-STRALCIO CATASTALE-PLANIMETRIA GENERALE - INDIVIDUAZIONE SUPERFICI* **)**;

2. **DI PRENDERE ATTO** che l'atto amministrativo che "*.... autorizza la realizzazione e la gestione dell'impianto sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori, ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/2006*";

3. **DI PRESCRIVERE** che, ai sensi dell'art. 5 del D.M. 1444/68, il progetto dovrà prevedere una superficie da destinare a verde pubblico e parcheggi superiore al 10% dell'intera superficie del lotto, nonché di delegare la Ditta per la gestione e manutenzione delle aree che saranno attrezzate a verde e parcheggi;

4. **DI DARE ATTO,** vista la perifericità dell'area, che non si ravvisano le condizioni della gestione diretta del Comune delle aree destinate a parcheggi e verde attrezzato da realizzare con oneri a carico della Ditta e che, pertanto, la stessa assumerà l'onere della manutenzione di dette aree, secondo le modalità che verranno pattuite su apposita convenzione tra la ditta e Comune di Andria, da stipulare presso il Servizio Ufficio di Piano e Pianificazione Strategica del Comune, prima dell'inizio dei lavori;

5. **DI DARE ATTO** che la Ditta prima dell'inizio dei lavori dovrà versare al Comune di Andria gli oneri di Urbanizzazione dovuti per Legge;

Il Compilatore	Il Responsabile di Servizio	Il Responsabile di Settore

6. **DI DARE MANDATO** al Dirigente del Settore Urbanistica del Comune di trasmettere il presente atto deliberativo al Servizio Provinciale competente ai fine dell'espressione del parere urbanistico della localizzazione dell'Amministrazione Comunale;

7. **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;

8. **DI TRASMETTERE** la presente delibera allo Sportello Unico Attività Produttive, del Comune di Andria.

==========

Il Compilatore	Il Responsabile di Servizio	Il Responsabile di Settore

RELAZIONE DELL'UFFICIO

VEDASI PARERE ESPRESSO NELLA RELAZIONE DELL'UFFICIO

Il compilatore

ing. Riccardo MIRACAPILLO
Il Responsabile di Servizio in P.O.

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE sulla presente proposta
ai sensi dell'art 49, del D.to L.vo 267/2000

FAVOREVOLE

lì, 17/07/2017

Il Responsabile di Settore

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
ai sensi dell'art 49, del D.to L.vo 267/2000

lì,

Il Responsabile di Settore